

**REGOLAMENTO**  
**PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN MATERIA DI INOSSERVANZA**  
**DELL'OBBLIGO DELLA FPC PER IL TRIENNIO 2011/2013**  
**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI**  
**LIVORNO**

Il Consiglio dell'Ordine locale ha l'obbligo di valutare l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

In materia di Formazione Professionale Continua, l'obbligo formativo triennale è assolto con 90 Crediti Formativi Professionali nel triennio, di cui almeno 20 ogni anno formativo e di questi 20 almeno 3 nel gruppo di materie A o B.

**Misure premiali**

Gli iscritti che hanno assolto regolarmente l'obbligo formativo possono:

- a) chiedere il rilascio da parte dell'Ordine di un certificato con cui si attesta l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2011/2013. Tale certificato avrà validità fino per il triennio 2014/2016;
- b) indicare in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (sito internet, targa, biglietti da visita, carta intestata, ecc.) di aver assolto l'obbligo formativo.

**Sistema sanzionatorio**

Nei casi in cui non siano stati rispettati i precetti, il regolamento della FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prevede che si avvii il procedimento volto ad accertare i motivi che hanno originato l'inosseranza.

Il comportamento dell'iscritto inadempiente all'obbligo formativo è da ricomprendere nelle ipotesi di "omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico" di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 139/2005. Ciò in considerazione della previsione della doverosità del comportamento negli artt. 12, comma 1, lett. r) e 29, comma 1, lett. m) del d. lgs. n. 139/2005, nell'art. 5 del regolamento della FPC, approvato dal Consiglio Nazionale e nelle norme di deontologia professionale ed, in particolare, nell'art. 8, comma 5.

La valutazione dell'inadempimento va operata caso per caso, tenendo conto delle regole fissate dal Consiglio Nazionale con il regolamento della formazione professionale continua e con le interpretazioni diffuse tramite le informative agli Ordini territoriali.

### *Graduazione dell'inadempimento*

E' da ritenere che le violazioni ai precetti sopra indicati non siano egualmente gravi e può essere stilata una graduazione in funzione dei crediti formativi non assolti, considerando come base i 90 crediti obbligatori per il triennio.

	CREDITI MATURATI	DEBITO FORMATIVO	INADEMPIMENTO
1	Da 0 a 9	Da 81 a 90	gravissimo
2	Da 10 a 19	Da 71 a 80	grave
3	Da 20 a 29	Da 61 a 70	grave
4	Da 30 a 44	Da 46 a 60	grave
5	Da 45 a 49	Da 41 a 45	medio/grave
6	Da 50 a 59	Da 31 a 40	medio
7	Da 60 a 69	Da 21 a 30	lieve
8	Da 70 a 79	Da 11 a 20	lieve
9	Da 80 a 89	Sino a 10	lieve

In caso di inadempimento gravissimo e grave la sanzione dovrà essere significativa e quindi la sospensione; in caso di inadempimento medio il provvedimento sanzionatorio base sarà la censura.

### *Sanzioni:*

La decisione del Consiglio dell'Ordine per inadempimento dell'obbligo formativo può consistere nell'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico dell'iscritto:

- a. sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore a sei mesi;
- b. censura;
- c. non sarà segnalato per l'assunzione di incarichi provenienti da enti pubblici, privati o persone fisiche;
- d. non sarà segnalato in occasione delle richieste di nomine che pervengono all'Ordine (arbitrato, consulenze, perizie, relatori a manifestazioni, partecipazioni all'attività dell'Ordine e/o di categoria, ecc.) ;

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, accertato all'esito di un procedimento disciplinare, conclusosi con l'applicazione della sanzione della sospensione (art. 7, comma 1, del regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, approvato dal

CNDCEC IL 13/10/2010), determina per l'iscritto la preclusione ad accogliere tirocinanti e la decadenza del rapporto di tirocinio.

In caso di mancanza di pochi crediti formativi l'Ordine può inviare una lettera di richiamo e monito per un puntuale assolvimento dell'obbligo.

#### *Applicazione delle sanzioni*

Il modello di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dell'inadempimento è il seguente:

		1	2	3	4	5	6	7
	Crediti maturati	Classe di inadempimento ----- Debito Formativo	Sospensione e pubblicazione sito ----- N. gg.	Censura e pubblicazione sito	No incarichi	No nomine	No tirocinanti	Lettera di richiamo
1	Da 0 a 9	Da 81 a 90	30		si	si	si	
2	Da 10 a 19	Da 71 a 80	20		si	si	si	
3	Da 20 a 29	Da 61 a 70	15		si	si	si	
4	Da 30 a 44	Da 46 a 60	10		si	si	si	
5	Da 45 a 49	Da 41 a 45		si	si	si		
6	Da 50 a 59	Da 31 a 40		si	si	si		
7	Da 60 a 69	Da 21 a 30			si	si		si
8	Da 70 a 79	Da 11 a 20				si		si
9	Da 80 a 89	Sino a 10						si

colonna 1: classe di inadempimento

colonna 2: sospensione (numero gg.) e pubblicazione sito

colonna 3: censura e pubblicazione sito

colonna 4: non segnalazione per l'assunzione di incarichi provenienti da enti pubblici, privati o persone fisiche

colonna 5: non segnalazione in occasione delle richieste di nomine che pervengono all'Ordine (arbitrato, consulenze, perizie, relatori a manifestazioni, partecipazioni all'attività dell'Ordine e/o di categoria, ecc.)

colonna 6: preclusione ad accogliere tirocinanti e la decadenza del rapporto di tirocinio sino al 31 dicembre 2016

colonna 7: lettera di richiamo e monito

#### *Circostanze attenuanti*

Per quanto concerne, poi, la valutazione delle fattispecie di inosservanza sopra indicate, occorre segnalare come il consiglio dell'Ordine possa richiedere nel corso dell'istruttoria se l'iscritto versi in una delle seguenti

situazioni o circostanze che, nel quadro d'insieme, possono rivelarsi idonee in astratto ad attenuare l'illecito commesso:

1. aver svolto attività formative particolari, indicate nella tabella di cui all'art. 7 del regolamento della FPC degli Ordini territoriali, che non danno ulteriori CFP, in quanto l'iscritto ha raggiunto il limite massimo indicato nella tabella. Se, per es., un iscritto ha pubblicazioni in materie professionali che danno CFP in eccedenza rispetto ai 10 massimi consentiti per ciascun anno;
2. aver partecipato ad eventi formativi nelle materie professionali non inseriti nei programmi formativi approvati dal CNDCEC;
3. aver partecipato a commissioni di studio dell'Ordine, alle assemblee annuali dell'Ordine, agli eventi formativi del CNDCEC, aver operato in organismi, associazioni di categoria riconosciuti a livello locale o regionale,;
4. aver svolto attività politica e sociale in partiti, sindacati, enti ed istituzioni pubbliche, con incarichi pubblici di rilievo sociale, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, senza che ricorrano le condizioni per l'esonero dall'obbligo della FPC;
5. aver svolto le funzioni di giudice tributario;
6. aver esercitato la docenza universitaria in modo continuativo nelle materie professionali;
7. aver tenuto relazioni sulle materie professionali in corsi di formazione, seminari, convegni, non accreditati ai fini della FPC;
8. avere conseguito una seconda laurea in giurisprudenza o scienze politiche nell'ultimo quinquennio;
9. aver subito gravi lutti familiari o impedimenti di forza maggiore e sanitari, valutati dall'Ordine come non sufficienti per ottenere l'esonero dall'obbligo della FPC;
10. gravidanze e maternità particolarmente difficili, sia sotto il profilo sanitario, che familiare.

In linea di massima, la presenza di una circostanza attenuante fa attribuire all'iscritto la sanzione relativa alla classe inferiore di inadempimento rispetto a quello accertato. Nei casi più significativi l'Ordine può non adottare misure disciplinari.

### **Disposizioni finali**

La soggezione al procedimento disciplinare non esonera il collega incolpato dal completare l'assolvimento del pregresso obbligo formativo triennale.

L'Ordine stabilisce un programma dell'attività disciplinare in materia di FPC in cui siano avviati i procedimenti secondo un ordine cronologico che dia precedenza ai presunti illeciti disciplinari più gravi, trattando successivamente quelli meno gravi.